



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI  
SICUREZZA  
Ufficio V

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato;
- VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sul Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato;
- VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sull'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali per l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO il D.Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 – "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e successive modifiche;
- VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di Contabilità e di finanza pubblica", così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata in GU Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 - Supplemento Ordinario n. 46;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 47, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113", come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante "Attuazione dell'art 20 della Legge 11 agosto 2014, n. 125", nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale dell'On. Ministro per l'anno 2021 n. 1853 del 05 gennaio 2021, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti;
- VISTO il D.M. 20 gennaio 2021, n. 5120/1/BIS, con il quale si attribuisce ai Titolari dei Centri di Responsabilità la gestione dei capitoli di spesa compresi nel Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'anno 2021 secondo i prospetti allegati al medesimo Decreto del quale ne fanno parte integrante;
- VISTO D.D.G. 2100/7 del 27 gennaio 2021 di attribuzione delle risorse umane per il 2020 ai Capi Unità ed ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale;
- VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017, n. 233, Reg. n. 312 del 7 febbraio 2017, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale e in particolare l'articolo 20, in base al quale i titolari delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell'ambito delle unità e degli uffici o poste alle proprie dirette dipendenze, e definirne i compiti e s.m.i.;

- VISTO il D.P.R. 16 aprile 2018, n. 36, registrato presso la Corte dei Conti il 07 maggio 2018, Reg.ne n. 906, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all'Amb. Sebastiano Cardì;
- VISTO il D.M. del 15 ottobre 2019 n. 2099, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2019, Reg. 2052, con il quale il Cons. d'Amb. Valerio Negro è stato preposto a capo dell'Ufficio V della D.G.A.P. a decorrere dal 7 gennaio 2020;
- VISTO l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente;
- CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 1, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. testualmente recita: "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. (...)";
- DATO ATTO che l'art. 36, commi 1 e 2 lettera a), del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente recita: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50." e "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";
- DATO ATTO che con decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state previste norme derogatorie agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", in materia di procedure di gara per l'affidamento di appalti, al fine di accelerare tali procedure e incentivare gli investimenti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
- CONSIDERATO che l'art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, testualmente recita: "1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (...) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture...";
- CONSIDERATO che l'art. 36, comma 9 bis, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., testualmente recita: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";
- CONSIDERATO che l'art. 58 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del codice medesimo;
- VISTO il parere n. 753 del 10/12/2020 del Servizio contratti pubblici- supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale testualmente recita che "... si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di

- VISTO spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*"; altresì, il parere n. 764 del 20/10/2020 del Servizio contratti pubblici- supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale testualmente recita che per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto";
- CONSIDERATO che con legge 15 dicembre 1998, n. 484, di ratifica del "Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)", così come modificata dalla legge 24 luglio 2003, n. 197, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, designato quale Autorità Nazionale per l'attuazione del trattato, è tenuto a curare i rapporti con l'organizzazione per il bando totale degli Esperimenti Nucleari (CTBTO);
- CONSIDERATO che il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) rappresenta uno strumento prioritario per il rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare;
- CONSIDERATO che la partecipazione al sistema di monitoraggio e verifica del rispetto del bando dei test nucleari rappresenta un elemento essenziale per l'effettiva applicazione del CTBT a livello globale e per la promozione di nuove adesioni ai fini della sua entrata in vigore;
- TENUTO CONTO che, in base all'art. 4 della legge 15 dicembre 1998 n. 484 come modificata dalla legge del 22 luglio 2003 n. 197, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale provvede "alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato";
- VISTA la Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2020 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in qualità di Autorità Nazionale per l'attuazione del "Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari" e l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), in particolare nel suo art. 3;
- TENUTO CONTO che l'Autorità Nazionale per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, ha allestito, con il sostanziale concorso dell'INGV, il Centro Nazionale Dati, che ha lo scopo di ricevere, trattare, analizzare ed archiviare i dati dell'International Monitoring System (IMS) provenienti dall'International Data Center (IDC) di Vienna;
- VISTA la relazione dell'INGV a mezzo della quale viene richiesto di acquistare, n. 6 PDU (Power Distribution Unit) e n. 3 nuovi armadi rack, materiale elettrico questo necessario all'adeguamento della sala server del CED del Centro Nazionali Dati per la verifica del CTBT, nella sede distaccata dell'Unità Tecnica Operativa del MAECI, in Viale Pinturicchio 23/E in Roma;
- RITENUTO opportuno acquistare tale materiale elettrico necessario ai fini dell'adeguamento della sala server del CED del Centro Nazionali Dati per la verifica del CTBT
- RILEVATO che questa DGAP, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ha ritenuto, per *best practice*, di effettuare una consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA degli Operatori Economici che offrano i beni di cui trattasi;
- CONSIDERATO l'esito di tale consultazione e cioè che la ditta ZEMA per gli armadi RACK ha praticato il seguente prezzo € 1.996,59 (IVA esclusa) e la ditta DPS Informatica per le PDU ha praticato il seguente prezzo € 1.524,92 (IVA esclusa) per un costo totale della fornitura di € **15.139,29 IVA 22% esclusa**;
- CONSIDERATO che nel preventivo fornito a INGV in data 14 dicembre 2020 la ditta DELL S.p.A. per le PDU ha praticato il seguente prezzo € 1.417,00 IVA esclusa;
- RITENUTO opportuno ai fini di una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed economicità, oltre che tempestività, dell'azione amministrativa chiedere alla DELL la quotazione anche degli armadi rack;

VISTO il preventivo presentato in data 27 gennaio 2021 dalla ditta in parola, comprendente anche la quotazione degli armadi rack, nel quale ha praticato il seguente prezzo € 2.081,12 IVA esclusa, per un costo totale della fornitura di € **14.678,10 IVA 22% esclusa**;

RITENUTO congruo, sulla base dei preventivi richiesti, nonché in base alle caratteristiche delle apparecchiature in questione, l'importo massimo di € 17.907,28 IVA 22% inclusa;

#### DETERMINA

-di avviare ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 una trattativa diretta sul MEPA con la società DELL S.p.A.;

- che la spesa è di Euro 17.907,28 (diciassettemilanovecentosette/28) IVA inclusa e che la stessa grava sul cap. 3415 P.G. 7 per l'esercizio finanziario 2021.

-di nominare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., quale Responsabile unico del procedimento il, dott. Fabio Conte, Capo Sezione I dell'Ufficio V della D.G.A.P.

Il Capo dell'Ufficio  
Cons.d'Amb. Valerio Negro